Codice A1813C

D.D. 18 marzo 2025, n. 543

R.D. n. 523/1904, L.R. n. 12/2004 e s.m.i., DPGR n. 10/R del 16/12/2022. Concessione demaniale per la posa di nuova infrastruttura contenente cavi telefonici in fibra ottica, in attraversamento del Torrente Oitana/Lemina lungo la SP 142, nel Comune di Carignano (TO). Richiedente: FiberCop S.p.A. Rif. ID 606116 Prot.: 2025-0012731-p. Fascicolo TO/LT/7021 - Autorizzazione idraulica n. 6420/2024.



ATTO DD 543/A1800A/2025

DEL 18/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: R.D. n. 523/1904, L.R. n. 12/2004 e s.m.i., DPGR n. 10/R del 16/12/2022. Concessione demaniale per la posa di nuova infrastruttura contenente cavi telefonici in fibra ottica, in attraversamento del Torrente Oitana/Lemina lungo la SP 142, nel Comune di Carignano (TO). Richiedente: FiberCop S.p.A. Rif. ID 606116 Prot.: 2025-0012731-p. Fascicolo TO/LT/7021 - Autorizzazione idraulica n. 6420/2024

Con nota prot. n. 2025-0012731-p del 10/02/2025, registrata al protocollo del Settore al numero 6729/A1813C, la Società FiberCop S.p.A. - Access Operation Area Nord Ovest – FOL/TOVA con sede a Torino – Via Vincenzo Lancia n. 55, ha presentato la domanda di concessione demaniale per l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, con posa di infrastrutture lungo la SP 142, nel Comune di Carignano (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati all'istanza. Fascicolo TO/LT/7021 - Aut. Idr. n. 6420/2024.

L'intervento in progetto prevede la posa di n. monotubo \emptyset 50 mm contenuto in una canalina in VTR (175x135 mm) staffata sul lato di monte della soletta del ponte della SP 142, in attraversamento del Torrente Oitana/Lemina per mt 6 circa.

Nell'istanza è dichiarato che è stata presentata domanda di autorizzazione al proprietario dell'infrastruttura ospitante.

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi della L.R. 12/2004 e dell'art. 6 del D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n. 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 7146/A1813C del 19/02/2025 ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art.12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del R.R. 10/2022.

Preso atto che ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 01/08/2003, n. 259 FiberCop S.p.A. non è tenuta al pagamento dei canoni demaniali e al versamento della cauzione infruttifera;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 Gennaio 2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RD n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- D.lgs. n. 259 del 1/08/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni":
- L.R. n. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il Regolamento regionale approvato con DPGR n. 10/R in data 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 marzo 2004, n. 12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- L.R. n. 2 del 27/02/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";

determina

1) di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904 ai soli fini idraulici la Ditta FiberCop S.p.A. ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore:
- b. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- c. il concessionario, prima dell'esecuzione dei lavori, dovrà ottenere l'autorizzazione allo staffaggio al ponte da parte dell'ente proprietario del manufatto;
- d. durante la progettazione degli ancoraggi dello staffaggio delle linee tecnologiche e dei loro supporti sui manufatti esistenti dovranno essere eseguite tutte le verifiche strutturali ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto Ministeriale 17 Gennaio 2018;
- e. se possibile, la linea tecnologica dovrà essere staffata alla soletta del ponte sul lato di valle;
- f. le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- g. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- i. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisionali e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD n. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino;
- j. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
- k. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'intervento deve essere realizzato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento) in relazione alla variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profili di sponda (erosioni) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato a mantenere nel tempo l'area di percorrenza della linea tecnologica mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- m. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- n. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di

- eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- o. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
- p. qualora, come previsto nell'Allegato A della Determinazione Dirigenziale del *Settore Attività Giuridica e Amministrativa* n. 431 del 23 Febbraio 2016, emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione;
- 2) di concedere alla Società FiberCop S.p.A., ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, l'occupazione di area demaniale per la realizzazione dell'attraversamento con linea tecnologica in fibra ottica sul Torrente Oitana/Lemina lungo la SP 142, nel Comune di Carignano (TO), come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;
- 3) **di approvare** lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) **di richiedere** la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento;

5) di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dell'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata delle concessioni in anni 30 fino al 31.12.2055 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo 01/08/2003, n. 259, FiberCop. S.p.A. non è tenuta al pagamento dei canoni e al versamento della cauzione infruttifera.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

I FUNZIONARI ESTENSORI (Antonella Carrer) (Barbara Coraglia)

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA) Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Disciplinare_TOLT7021_FiberCop.pdf 1.

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE	
Codice Fiscale 80087670016	
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica	
Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino	
Pratica TO/LT/7021- Disciplinare di concessione demaniale	
Rep. n. del	
Schema Disciplinare di Concessione demaniale per la posa di nuova infrastruttura	
contenente cavi telefonici in fibra ottica, in attraversamento del Torrente	
Oitana/Lemina lungo la SP 142, nel Comune di Carignano (TO)., ai sensi del	
Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R e s.m.i.	
Intestatario Società FiberCop S.p.A., ("Fibercop") società con socio unico, avente	
sede legale in Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano, Codice Fiscale/P. IVA e	
Iscrizione al Registro delle Imprese di MI MB LO: 11459900962, REA Milano	
2604085. , nella persona del Legale rappresentante Sig. Egidio carlesso delegato	
alla firma delegato alla firma.	
Art. 1- Oggetto del disciplinare	
Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la	
Concessione demaniale per la posa di nuova infrastruttura contenente cavi telefonici	
in fibra ottica, in attraversamento del Torrente Oitana/Lemina lungo la SP 142, nel	
Comune di Carignano (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze	
di ogni altro ente o amministrazione.	
Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere	
L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e	
manutenzione dovrà avvenire nel rispetto della determinazione dirigenziale di	

concessione del Settore Tecnico regionale – Città Metropolitana di Torino N° del	
<u>.</u>	
Art. 3 - Durata della concessione	
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo	
precario per anni trenta e pertanto con scadenza al 31.12.2055. L'Amministrazione	
regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche	
parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso,	
qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o	
ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso	
per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di	
decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del	
Regolamento regionale.	
E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando	
domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.	
Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata	
presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze	
relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata	
dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la	
quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.	
Art. 4 - Obblighi del concessionario	
La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario	
è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare	
l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.	
Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e	

indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni	
pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso	
della concessione medesima.	
E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la	
concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del	
Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere,	
stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione	
concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda	
chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua	
cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei	
luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica	
competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta	
salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a	
titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni	
idrauliche o di pubblico interesse.	
Art. 5 - Canone	
Il concessionario, ai sensi del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 "Codice delle	
comunicazioni elettroniche" e dell'Allegato A) "Tabella dei canoni demaniali per	
pertinenze idrauliche 2022-2024" della Determinazione Dirigenziale del Settore	
Attività Giuridica e Amministrativa n. 3484 del 24 Novembre 2021, è esonerato dal	
pagamento del canone demaniale.	
Art. 6 - Deposito cauzionale	
Il concessionario, ai sensi del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 "Codice delle	
comunicazioni elettroniche" e dell'Allegato A) "Tabella dei canoni demaniali per	
2 don't magazio i don't magazio i i dalla mana don't daniami don'taliami por	

pertinenze idrauliche 2022-2024" della Determinazione Dirigenziale del Settore	
Attività Giuridica e Amministrativa n. 3484 del 24 Novembre 2021, è esonerato dal	
pagamento della cauzione.	
Art. 7 - Spese per la concessione	
Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo	
carico del concessionario.	
Art. 8 - Norma di rinvio	
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è	
comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del	
Regolamento regionale.	
Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali	
Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso	
la sede legale della Società FiberCop S.p.a.	
Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà	
definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.	
Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.	
Firma del concessionario per l'Amministrazione concedente	
Legale Rapp. FiberCop S.p.A. II Direttore	
Egidio Carlesso Dott. Ing. Bruno Ifrigerio	
(firmato digitalmente)* (firmato digitalmente)*	
(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.	